



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **655 /2018 R.G.L.**

promossa da:

FELISI ROBERTO, c.f. FLSRRT52P07D938F, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cimino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via S. Francesco d'Assisi 26, per procura a margine del ricorso introduttivo.

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S., c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, nell'ufficio legale dell'Inps presso l'avv. Franca Borla, la quale lo difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del 21/7/2015 notaio Paolo



Castellini in Roma.

APPELLATO

**Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS -
Inpdai - Enpals, etc.**

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.9.2018.

Per l'appellato: come da memoria depositata il 30.10.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Novara depositato in data 28.1.2014, Felisi Roberto, premesso che, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, aveva dapprima fruito di un periodo di mobilità da aprile 2010 al marzo 2011 e, quindi, conseguito la pensione di anzianità a decorrere dal 1.4.2011, lamentava che l'importo mensile del trattamento pensionistico, originariamente liquidato dall'Inps in € 2.062,86, era stato ridotto con il provvedimento di liquidazione definitiva della pensione a € 1.907,53, con evidenziazione di un indebito pensionistico per il periodo da aprile 2011 ad agosto 2013 pari a € 4.760,16, e che l'Inps aveva richiesto la restituzione dell'importo di € 1.044,26 per corresponsione di indennità di mobilità asseritamente non spettante per il mese di marzo 2011.

In particolare, il ricorrente deduceva che sia la riduzione dell'ammontare della pensione, dovuta al parziale annullamento della contribuzione figurativa per mobilità, sia la richiesta di restituzione dell'indennità, motivati dalla concomitante attività di vigile del fuoco volontario svolta nel periodo della mobilità, erano illegittimi in quanto fondati sull'erroneo presupposto che



tale attività, di natura accessoria ed occasionale in quanto prestata per non più di venti giornate all'anno, avesse determinato in relazione a dette giornate il venire meno dello stato di disoccupazione e la corrispondente perdita del beneficio. Concludeva chiedendo in via principale l'accertamento del diritto al ripristino ex tunc della pensione, nell'importo originariamente liquidato, e in subordine l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico di € 4.760,13, ai sensi dell'art. 13 l. 412/1991, nonché dell'importo di € 1.044,26 percepito per mobilità nel corso del mese di marzo 2011.

L'Inps si costituiva e contestava la fondatezza delle domande.

Con sentenza pubblicata in data 3.7.2018 il Tribunale respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza Felisi Roberto ha proposto appello con ricorso depositato in data 14.9.2018 e l'appellata ha resistito al gravame.

All'udienza del 10.7.2019, previa audizione del funzionario Inps, la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il Tribunale è pervenuto al rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

- in fatto era pacifico che, a seguito di accreditamento da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di contributi previdenziali alla gestione lavoratori dipendenti come vigile del



fuoco volontario per complessivi 67 giorni di lavoro dal 12.5.2010 al 10.3.2011, l'Inps aveva eliminato i contributi figurativi precedentemente accreditati come mobilità coincidenti con quelli da lavoro dipendente e aveva emesso l'indebito di € 1.044,26 per l'indennità di mobilità percepita durante i giorni lavorati come vigile del fuoco;

- in base alla normativa applicabile *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 8, co. 6, l. 223/1991 il lavoratore in mobilità aveva facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista, ma, secondo il successivo comma 7 dell'art. 8, per le giornate di lavoro svolte ai sensi del predetto comma 6 i trattamenti e le indennità connessi allo status di disoccupazione erano sospesi;

- la giurisprudenza di legittimità aveva ripetutamente chiarito, sulla scorta della disciplina di settore e delle pronunce della Corte Costituzionale, che i richiami dei volontari del Corpo dei Vigili del fuoco non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine, integrando rapporti di dipendenza funzionale con l'Amministrazione collegati ad esigenze contingenti di servizio;

- si trattava, tuttavia, di approdo che se valeva ad escludere la configurabilità di un rapporto di impiego soggetto agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, non assumeva rilievo nel rapporto previdenziale oggetto del giudizio;



- la percezione del trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, dell'eventuale trattamento di missione e dei compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario, prevista dall'art. 10 1 d.lgs. 139/2006 per le giornate di attività quale vigile del fuoco volontario, unitamente al versamento alla gestione lavoratori dipendenti della relativa contribuzione, determinava l'assimilabilità di tali prestazioni, ai fini della cumulabilità e compatibilità con il trattamento di mobilità, all'attività lavorativa di lavoro subordinato a tempo determinato e comportava per le giornate di lavoro svolte, ai sensi dei citati commi 6 e 7 dell'art. 8 1. 223/1991, la sospensione dell'indennità di mobilità e la non cumulabilità dei contributi figurativi con quelli effettivi;
- né poteva ritenersi fondata la pretesa del ricorrente di assimilare le attività di vigile del fuoco volontario al lavoro occasionale accessorio, secondo l'art. 70 d. lgs. 276/2003 all'epoca vigente, stante le diverse modalità di retribuzione e contribuzione;
- inoltre, detta assimilazione avrebbe potuto al più incidere solo sul cumulo del trattamento di mobilità con i compensi da lavoro accessorio ma non anche sulla incumulabilità dei versamenti contributivi, posto che il comma 1-bis dell'art. 70 d.lgs. 276/2003 prevedeva comunque l'obbligo dell'Inps di sottrarre, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;



- in ogni caso, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la disciplina della compatibilità e cumulabilità dell'indennità di mobilità con l'attività lavorativa subordinata od autonoma, al di fuori delle ipotesi normative espressamente disciplinate dagli artt. 7, 8 e 9 l. 223/1991, era da rinvenirsi, ai sensi dell'art. 7, comma 12, l. 223/1991, nella normativa che regolava l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché nelle disposizioni di cui alla l. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37, che prevedevano la sospensione del godimento dell'indennità di disoccupazione nel caso di lavori precari, inferiori ad una determinata durata, oltre che nei principi dell'ordinamento previdenziale che non consentono il cumulo di contribuzione effettiva e figurativa;

- anche la domanda subordinata di irripetibilità degli indebiti, ex art. 13 l. 412/1991, era infondata in quanto tale irripetibilità operava solo in relazione a somme erogate dall'Inps in base ad un provvedimento definitivo viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Istituto medesimo, presupposti che nella specie non ricorrevano, anche in considerazione del fatto che la comunicazione dell'attività di vigile del fuoco e del versamento della relativa contribuzione era pervenuta all'Inps soltanto il 19.4.2011, vale dire due giorni prima dell'emissione del provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione.

2.

Con un primo articolato motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto irrilevante l'assoluta



carenza di rapporto di lavoro subordinato nell'attività prestata quale vigile del fuoco volontario, ai sensi degli artt. 9, commi 1 e 2, l. 139/2006, e per avere erroneamente applicato la disciplina dell'incompatibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 223/1991, sul presupposto che i richiami in servizio integrassero attività di lavoro subordinato o autonomo, giungendo altresì ad escludere sia la completa cumulabilità tra mobilità e lavoro accessorio prevista fino al 31.12.2011 dall'art. 1, comma 148, lettera g) l. 191/2009, sia il principio generale secondo cui, nelle ipotesi in cui il trattamento di sostegno al reddito sia sospeso per le giornate nelle quali sia stata effettuata attività lavorativa, il lavoratore ha comunque diritto ad una quota pari all'eventuale differenza fra l'intero importo del trattamento spettante ed il reddito percepito nonché alla conservazione del livello contributivo assicurato dalla contribuzione figurativa.

Le censure sono infondate per le ragioni di seguito specificate.

2.1

In fatto è accertato (anche alla luce dei chiarimenti forniti dal funzionario Inps all'udienza del 10.7.2019) che l'importo di € 1.044,26 per indennità di mobilità, di cui l'Inps ha chiesto la restituzione, è stato erogato dall'istituto in relazione alla totalità delle giornate (67) nelle quali l'appellante ha percepito compensi per l'attività di vigile del fuoco volontario nel periodo di fruizione della mobilità, da maggio 2010 a marzo 2011, e non solo per il mese di marzo 2011.



E' parimenti incontroverso che la riduzione dell'ammontare della pensione - risultante dal provvedimento di liquidazione definitiva del 17.7.2013 rispetto alla liquidazione provvisoria del 21.4.2011 - è in concreto dipesa dalla "eliminazione" della contribuzione figurativa per mobilità in relazione alle giornate per le quali risultavano essere stati accreditati contributi effettivi da lavoro dipendente quale vigile del fuoco volontario.

Sotto il profilo di diritto, gli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 223 del 1991 temporalmente applicabile, che disciplinano l'istituto dell'indennità di mobilità spettante ai lavoratori iscritti nelle apposite liste, si occupano espressamente della compatibilità con lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o autonoma e della cumulabilità dell'indennità con i redditi provenienti da tale attività in tre ipotesi determinate: 1) per stabilire la sospensione dell'indennità per le giornate di lavoro svolte dai lavoratori assunti a tempo parziale o a tempo determinato (art. 8, comma 7); 2) per stabilire la corresponsione di un assegno integrativo mensile, per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che abbiano accettato un lavoro inquadrato in un livello retributivo inferiore (art. 9, comma 5); 3) per stabilire il diritto, per i lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, che svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo, di cumulare l'indennità di mobilità con il reddito derivante da tali attività, entro il limite della retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (art. 9, comma 9).



Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di vigile del fuoco volontario, non integrante un rapporto di impiego con l'Amministrazione ma solo una dipendenza di carattere funzionale (cfr. Corte Costituzionale 267/2013), fosse assimilabile, al fine della compatibilità e cumulabilità con la mobilità, alla attività di lavoro subordinato a tempo determinato prevista dal comma 6 dell'art. 8 cit. (ipotesi sub 1), e abbia comportato, a mente del successivo comma 7 del medesimo articolo, non la cancellazione dalle liste bensì l'incumulabilità del trattamento previdenziale, con conseguente sospensione dell'indennità di mobilità e accredito della contribuzione effettiva in luogo di quella figurativa della mobilità, per le giornate di lavoro svolte.

Si tratta di conclusioni che meritano di essere condivise.

L'applicazione della disciplina prevista dall'art. 8, commi 6 e 7, l. 223/1991 per il lavoro a tempo determinato, nel limitato ambito del rapporto previdenziale con l'Inps, trova un preciso fondamento normativo nella speciale disciplina delle attività dei vigili del fuoco volontari contenuta nel decreto legislativo n. 139 del 2006.

In particolare, l'art. 10 di detto decreto, nel regolare il trattamento economico e assicurativo del personale volontario richiamato in servizio temporaneamente, dispone al primo comma che *“al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di*



corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario”, stabilendo la piena equiparazione del trattamento economico a quello previsto inizialmente per il personale permanente con rapporto di impiego, con estensione dei medesimi obblighi retributivi e contributivi presso la gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore, secondo le indicazioni di cui alla nota operativa INPDAP n. 16 del 19.12.2006 richiamata nella sentenza appellata e dallo stesso appellante.

In concreto, è accertato che in corrispondenza delle giornate nelle quali l'appellante ha svolto l'attività di vigile del fuoco, l'Amministrazione ha provveduto al versamento dei contributi, con corrispondente accredito di contribuzione effettiva nella gestione Inps dei lavoratori dipendenti a titolo di “*contratto di lavoro subordinato a tempo determinato*” (cfr. estratto in atti), su base giornaliera e indipendentemente dal numero di ore effettuate (cfr. verbale funzionario Inps udienza del 10.7.2019).

Alla luce di tale assimilazione sul piano contributivo-previdenziale, è legittima l'applicazione del regime di incumulabilità di cui all'art. 8 co. 7, l. 223/1991, che prevede la sospensione dell'indennità di mobilità in relazione alle giornate nelle quali ha avuto luogo l'attività lavorativa del Felisi, remunerata e assicurata in conformità alla disciplina per il lavoro a tempo determinato, con conseguente esclusione della corrispondente contribuzione figurativa, in presenza della



concomitante contribuzione effettiva, nel rispetto dei minimali di legge.

2.2

Né può ritenersi fondata la doglianza dell'appellante relativa alla mancata riconduzione della fattispecie, in via alternativa, al lavoro accessorio di cui all'art. 70 d.lgs. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina del cumulo contenuta nel comma 1 bis di detto articolo (*"In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio"*).

La disposizione - volta a consentire la cumulabilità dei compensi con l'indennità di mobilità, entro il tetto di euro 3.000,00 per anno solare, e la conservazione della contribuzione figurativa nella quota eventualmente eccedente quella effettiva - è specificamente riferita ad un particolare rapporto di lavoro, dai connotati strutturali radicalmente differenti rispetto ai servizi prestati dai vigili del fuoco volontari, ed è ispirata ad uno scopo particolare, ossia quello di favorire l'emersione del lavoro



sommerso da parte dei titolari di prestazioni di sostegno al reddito, cui detti servizi sono del tutto estranei.

Ne discende l'inapplicabilità della disposizione al di fuori della speciale ipotesi dalla stessa prevista e, per quanto rileva in questa sede, alle attività dei vigili del fuoco volontari.

2.3

Parimenti infondato è il richiamo dell'appellante ad un principio generale di cumulabilità relativa delle prestazioni di sostegno al reddito con il reddito da attività lavorativa e di "neutralizzazione" contributiva delle attività lavorative intraprese dal soggetto titolare di tali prestazioni, operante nell'ordinamento, tale da fondare il diritto del titolare della mobilità alla conservazione della quota pari alla "differenza" tra l'ammontare del trattamento e il reddito percepito nonché del maggiore livello della contribuzione figurativa rispetto a quella risultante dall'accredito effettivo.

La deduzione è in contrasto con le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza in ordine alla compatibilità e cumulabilità della mobilità con l'attività lavorativa, nel quadro della disciplina della legge 223 del 1991 temporalmente applicabile, condivisibilmente indicati dal Tribunale quali criteri idonei a dimostrare comunque l'infondatezza della domanda principale del Felisi per il caso in cui si escluda l'applicabilità della disciplina per il lavoro a tempo determinato ex art. 8, comma 7, l. 223/1991.



La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 17389/2002, Cass. 15890/2004, Cass. 9321/2018) ha, infatti, ripetutamente affermato che, al di fuori dei tre casi espressamente previsti dagli artt. 8, comma 7, e 9, commi 5 e 9, l. 223/1991, la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata od autonoma va ricercata - secondo la chiara previsione dell'art. 7, comma 12, l. 223/1991: *"L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37"* - nei principi fissati in linea generale dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77 (sul "controllo della disoccupazione") e, in dettaglio, dal R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52 e segg., i quali sanciscono, *ratione temporis*, la sospensione dell'indennità in caso di svolgimento di lavori occasionali, ossia di quei lavori che, secondo l'art. 55 del citato R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, non superavano, come nella specie, una determinata durata, pari a due giorni consecutivi, poi elevata nella prassi a cinque giorni consecutivi.

Per quanto concerne in particolare la contribuzione, la Corte di Cassazione ha più volte indicato quale principio dell'ordinamento previdenziale quello secondo cui non è consentito il cumulo di contribuzione effettiva e figurativa, quale quella da accreditare, secondo la legge 223/1991, per i



periodi di godimento dell'indennità di mobilità (Cass. 20826/2014, Cass. 705/2012).

Anche alla stregua di tali principi, risultano legittime sia la sospensione dell'indennità di mobilità erogata per le 67 giornate dei richiami in servizio sia l'esclusione della contribuzione figurativa per dette giornate, già coperte da contribuzione giornaliera effettiva nella medesima gestione previdenziale.

Vale, altresì, evidenziare che l'importo dell'indennità di mobilità da restituire, € 1.044,26, è inferiore agli emolumenti che lo stesso Felisi ha riconosciuto di avere complessivamente percepito quale vigile del fuoco, pari a € 1136,34, sì che la richiesta di restituzione dell'Inps sarebbe fondata anche secondo il principio richiamato dall'appellante.

In relazione alla contribuzione figurativa, l'eliminazione è avvenuta - secondo le modalità di calcolo chiarite dal funzionario Inps all'udienza del 10.7.2019 e sulle quali l'appellante non ha formulato particolari contestazioni - in maniera non integrale bensì contenuta entro la soglia del minimale contributivo settimanale e ha determinato la diminuzione della base contributiva utile per la liquidazione della pensione (e del relativo trattamento) in quanto detto minimale risultava inferiore alla contribuzione figurativa di cui fruiva il Felisi, a causa del livello medio-alto della retribuzione dell'ultimo anno assunto quale parametro di calcolo del trattamento di mobilità.



Per le ragioni esposte merita conferma il rigetto della domanda principale.

3.

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda subordinata in relazione all'irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 13 l. 412/91, eccependo che al momento della prima liquidazione del trattamento, in data 21.4.2011, l'Inps era già a conoscenza della contribuzione effettiva per le giornate di lavoro svolte quale vigile del fuoco e che il provvedimento provvisorio, atteso il lasso temporale di oltre due anni nel quale aveva prodotto effetti, aveva in realtà natura definitiva ed era viziato da errore imputabile all'Inps.

Il motivo è infondato.

In merito alle condizioni per la irripetibilità dell'indebito previdenziale, è noto che rispetto all'ampia formulazione iniziale dell'art. 52, comma 2, l. 88/1989, che sanciva l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione salvo il dolo dell'interessato, con le modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, l. 412/1991 il pagamento, ai fini dell'irripetibilità, deve essere stato effettuato *“in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato(.)”*.



Nella specie non è contestato che il provvedimento che ha generato l'indebito è quello con cui l'Inps ha liquidato la pensione, in data 21.4.2011, a seguito della domanda presentata dal Felisi il 5.3.2011, liquidazione espressamente qualificata nell'atto come provvisoria, in attesa della sistemazione della posizione assicurativa e con riserva di successiva liquidazione definitiva, all'esito dell'acquisizione di tutti i dati necessari.

Difetta, pertanto, il necessario presupposto della definitività del provvedimento, previsto per l'irripetibilità dall'art. 13 citato, posto che la liquidazione definitiva è intervenuta solo con il successivo atto del 17.7.2013 e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è sufficiente la mera produzione degli effetti nell'intervallo temporale dal 21.4.2011 al 17.7.2013 a determinare il definitivo consolidarsi del contenuto provvisorio del primo provvedimento, stante anche la possibilità di rettifica in qualunque tempo prevista dall'art. 52 l. 88/89.

In ogni caso, è provato che, come affermato dal funzionario Inps nel corso della deposizione resa all'udienza del 15.12.2016 e attestato dall'estratto conto in atti, la comunicazione dei versamenti contributivi per i servizi di vigile del fuoco sia pervenuta all'Inps il 19.4.2011, vale a dire solo due giorni prima dell'emissione del provvedimento di liquidazione provvisoria del 21.4.2011. E' pertanto condivisibile il rilievo del Tribunale secondo cui, in considerazione dell'estrema ristrettezza dell'intervallo temporale e dei tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del "data base" del sistema, anche in



considerazione dell'elevatissimo numero di rapporti gestiti, l'Istituto abbia omesso incolpevolmente di tenere conto di tale contribuzione, a causa del ritardo nella comunicazione dei dati, senza che sia configurabile un "errore" imputabile all'ente.

4.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Pare equo compensare le spese del grado, attesa la peculiarità e novità delle questioni concernenti i rapporti tra la mobilità e i servizi di vigile del fuoco volontario.

Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

compensa le spese del grado;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento a cura dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 10.7.2019.

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Caterina Baisi

Dott.ssa Rita Mancuso

